SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 906)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 15 settembre 1977 (V. *Stampato n.* **1604**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei Deputati alla Presidenza il 23 settembre 1977

Composizione della Segreteria del Consiglio superiore della magistratura e collocamento fuori ruolo dei magistrati per incarichi speciali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita, nell'ambito degli organici complessivi dei rispettivi

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ruoli del personale, da un magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori o da un magistrato di cassazione, che la dirige, e da undici magistrati di cassazione, di appello o di tribunale.

All'ufficio di segreteria sono addetti inoltre 20 funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonchè 12 segretari della carriera di concetto, 36 coadiutori dattilografi giudiziari, 22 commessi giudiziari, 2 agenti tecnici e 4 ausiliari autisti.

I magistrati della segreteria sono nominati con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la grazia e la giustizia.

Il personale di cui al secondo comma è destinato o trasferito dal Ministro per la grazia e la giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

La segreteria dipende dal comitato di presidenza ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario, modificato dall'articolo 2 della legge 17 marzo 1969, n. 84, è sostituito dal seguente:

« I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero dei sei ».